



COMUNE DI CAFASSE  
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2008, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2010 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2015

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni
- Art. 7 - Obbligo del rapporto
- Art. 8 - Scritti difensivi – Ordinanza Ingiunzione
- Art. 9 - Opposizione all’ordinanza – Ingiunzione

### **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO**

#### SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE

- Art.10 - Comportamenti vietati
- Art.11 - Altre attività vietate
- Art.12 - Nettezza del suolo e dell’abitato
- Art.13 - Rifiuti
- Art.14 - Sgombero neve

#### SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art.15 - Manutenzione facciate degli edifici
- Art.16 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative

#### SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art.17 - Divieti
- Art.18 - Disposizioni sul verde privato

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI SULL’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art.19 - Disposizioni generali
- Art.20 - Specificazioni
- Art.21 - Occupazioni per manifestazioni
- Art.22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art.23 - Occupazioni con elementi di arredo
- Art.24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art.25 - Occupazioni necessarie

Art.26 - Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli

Art.27 - Occupazioni per traslochi

Art.28 - Occupazioni di altra natura

Art.29 - Occupazione per comizi e raccolta di firme

## **SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Art.30 - Occupazioni con dehors

Art.31 - Occupazione per temporanea esposizione

Art.32 - Occupazioni per esposizioni di merci

Art.33 - Commercio in forma itinerante

Art.34 - Mestieri girovaghi

Art.35 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art.36 - Disposizione generale

Art.37 - Lavoro notturno

Art.38 - Spettacoli e intrattenimenti

Art.39 - Circoli privati

Art.40 - Abitazioni private

Art.41 - Strumenti musicali

Art.42 - Dispositivi acustici antifurto

## **TITOLO V – MANIFESTAZIONE CON CORTEO**

Art.43 - Cortei funebri

Art.44 - Processioni - Manifestazioni

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Art.45 - Abrogazioni

Art.46 - Entrata in vigore

Art.47 - Pubblicità del Regolamento

## **TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione d'aree e spazi pubblici;
  - c) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione e tutela degli animali.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
  - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) Le acque interne;
  - d) I monumenti;
  - e) Gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
4. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato.

5 L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza ovvero con denuncia d'inizio attività, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza o la denuncia d'inizio attività deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a norma di Regolamento hanno validità non superiore ad un anno (temporanee), decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

5. L'ufficio competente, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni di cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari Comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Torino, e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il comune, personale d'altri Enti preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti di Polizia Municipale e gli altri Funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni,

procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

## **Art. 6 - Sanzioni**

1. La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Per le sanzioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale pari a € 50,00, oltre le spese di procedimento.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento, nonché ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta, in ogni caso, l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale; nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla norma del Regolamento violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

6. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o curatela, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **Art. 7 - Obbligo del rapporto**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 Novembre 1981, n° 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Signor Sindaco del Comune di Cafasse.

### **Art. 8 - Scritti difensivi – Ordinanza Ingiunzione**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al responsabile del servizio competente del Comune di Cafasse scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. Il responsabile di servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché dalla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. Il pagamento è effettuato con le modalità vigenti entro il termine di giorni trenta dalla notificazione dell'Ordinanza Ingiunzione; il termine è di sessanta giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

### **Art. 9 - Opposizione all'ordinanza - Ingiunzione**

1. Contro l'ordinanza e contro l'ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Ivrea, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

2. Il termine è di sessanta giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

**TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**  
**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E**  
**DELL'IGIENE AMBIENTALE**

**Art. 10 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- b) Imbrattare o in altro modo recare danno a monumenti o facciate di edifici pubblici o privati;
- c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) Lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- i) Immergersi o fare altro uso improprio nelle fontane pubbliche;
- l) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- m) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) Compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla decenza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

p) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

*2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, salvo che il fatto commesso non costituisca reato.*

*3. Alle violazioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con le indicazioni e le prescrizioni degli uffici tecnici comunali.*

### **Art. 11 - Altre attività vietate**

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;

b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di depositi di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso le vie pubbliche o aperte al pubblico, o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) Procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato prospicienti pubbliche vie;

e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

*2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 a Euro 500,00.*

*3. Alla violazione di cui al comma 1 lett. a) consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.*

### **Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e negli specchi d'acqua o sulle sponde e sulle ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2bis. E' fatto divieto per chiunque di insozzare in qualsiasi modo le pubbliche vie.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, per tutta la lunghezza della loro proprietà, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede ove l'esercizio commerciale prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I proprietari o gli amministratori o conduttori di immobili, sono tenuti al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiedi prospiciente all'immobile stesso;

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le vigenti modalità di smaltimento.

8. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

nel semestre Ottobre – Marzo dalle ore 20.00 alle ore 9.00

nel semestre Aprile - Settembre dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

9. Lo spargimento di liquami e sterco animale per la concimazione dei campi adiacenti alle civili abitazioni dovrà avvenire:

nel semestre Ottobre – Marzo dalle ore 20.00 alle ore 8.00

nel semestre Aprile - Settembre dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

*10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 a Euro 500,00.*

*11. Alla violazione di cui al comma 1 consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con le indicazioni e le prescrizioni degli uffici tecnici comunali.*

*12. Qualora gli esercenti attività o i proprietari di immobili non provvedano a quanto disposto dai commi 2, 4, 5 provvederà il comune addebitando i costi delle operazioni ai responsabili.*

*13. Chiunque insozzi in qualsiasi modo le pubbliche vie sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.*

#### **Art. 13 - Rifiuti**

1. E' vietata la combustione di rifiuti di qualsiasi genere. Relativamente alla combustione di rifiuti che, per genere, tipo o quantità, rechi disturbo, danno o crei pericolo per l'incolumità pubblica, verranno applicate le disposizioni speciali in materia.

2. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che viene svolto con le modalità del "porta a porta", i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori secondo le modalità impartite dall'amministrazione comunale;

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

#### **Art. 14 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, nonché ai proprietari delle case, per tutta la lunghezza della loro proprietà, di provvedere allo sgombero della neve dal tratto di marciapiede antistante l'esercizio commerciale/abitazione, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

### **Art. 15 - Manutenzione facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettino su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. (Disciplinato dall'art. 33 del Regolamento Comunale Edilizio).

2. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

4. *Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 16 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere.

2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

## SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

### **Art. 17 - Divieti**

2. Nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;

e) calpestare i siti erbosi.

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

#### **Art. 18 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, se nei fondi o comunque nelle proprietà private, comprese le aree condominiali, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo da evitare ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Se la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, compromette la visibilità i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

3. In ogni caso, è fatto obbligo ai proprietari privati di rimuovere tempestivamente le ramaglie o altro che, per effetto di intemperie o per altra qualsiasi causa, siano cadute sulla sede stradale.

4. In prossimità degli incroci è fatto divieto, per una distanza di metri due, di mantenere le siepi ad un'altezza superiore a centimetri ottanta.

*5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00 salvo quanto previsto dal Codice della Strada.*

*6. La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione accessoria dell'obbligo di messa in sicurezza della strada aperta al pubblico passaggio veicolare o pedonale. Qualora la proprietà o chi per esso non provveda a quanto disposto dai citati commi, provvederà il Comune addebitando le spese di intervento.*

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### **Art. 19 - Disposizioni generali**

1. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse

paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

2. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.

3. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 1.

4. La disciplina trattata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture la cui collocazione sia di carattere temporaneo.

5. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

7. Apposito Regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa.

8. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

## **Art. 20 - Specificazioni**

1. Le occupazioni concedibili di aree e spazi pubblici, si distinguono in:

a) Temporanee: qualsiasi occupazione di durata inferiore all'anno;

b) Permanenti: sono tali le occupazioni, di qualsiasi natura, di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti.

2. In ogni caso, le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicato.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombro da rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 21 - Occupazioni per manifestazioni**

1. I permessi autorizzativi (licenze e/o autorizzazioni, altro), previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle norme, svolgono anche la funzione di concessione ai fini del presente Regolamento e del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per chiunque promuova manifestazioni, ovvero altre attività disciplinate da altre disposizioni di legge e regolamenti, e per le quali sia necessaria l'occupazione di area pubblica o private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per le manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico della presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare, tra i richiedenti, un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 20 giorni prima della manifestazione.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori, che deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

*6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento Comunale e può avvenire solo nelle aree a tal fine preliminarmente determinate.

*2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 23 - Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o similari, in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo

pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali o fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. Le tende sporgenti sulla pubblica via devono avere il loro bordo inferiore ad altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.

4. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

5. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali..

6. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

*7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

#### **Art. 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

*4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 25 - Occupazioni necessarie**

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per la manomissione del suolo pubblico,

1. Sono esenti dalla richiesta di concessione di suolo pubblico gli erogatori di pubblici servizi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa comunicazione, anche a mezzo fax o e-mail, alla Polizia Municipale o all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le denunce di inizio attività dovranno indicare luogo, data e ora di inizio e termine dei lavori, nonché la durata complessiva dei lavori e l'area occupata. Nel caso di subappalto, gli erogatori di pubblici servizi dovranno indicare la ditta esecutrice dei lavori.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 26 - Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli**

1. A quanti esercitano, in locali prospettanti sulla pubblica via, attività di riparazione veicoli può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico in posizione immediatamente antistante l'officina per una lunghezza non superiore al fronte della medesima e per una superficie complessiva comunque limitata a mq. 25 per l'esecuzione di piccole riparazioni urgenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare lo spargimento di sostanze che possano imbrattare o deteriorare il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio
5. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*
6. *La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.*

### **Art. 27 - Occupazioni per traslochi**

1. Chi abbia comprovata necessità di occupare il suolo pubblico con speciali attrezzature/veicoli da utilizzare per operazioni di trasloco, deve presentare tempestivamente istanza al competente ufficio comunale con indicazione del luogo, periodo di occupazione, dimensioni di ingombro, numero di targa dei veicoli impiegati e delle altre notizie richieste dal competente ufficio.
2. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata a cura del soggetto richiedente.
3. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 28 - Occupazioni di altra natura**

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata delle occupazioni.
2. *Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 29 - Occupazione per comizi e raccolta di firme**

1. Le concessioni di suolo pubblico da parte di associazioni di promozione sociale, purché non occupino la sede stradale riservata al transito dei veicoli, devono essere richieste almeno 5 gg prima dell'occupazione con apposita istanza da presentare al competente ufficio comunale.
2. Le occupazioni di suolo pubblico da parte di partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di iniziative popolari o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, purché non occupino la sede stradale riservata alla circolazione veicolare, devono essere presentate almeno 5 gg prima dell'occupazione con apposita istanza da presentare al competente ufficio comunale.
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

### **Art. 30 - Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, subordinate al parere e nel rispetto dei criteri tecnico-estetici stabiliti dall'U.T.C. e della Polizia Municipale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili; in tal caso, la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 20 e seguenti del D.L.gs 285/92, codice della strada.
3. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può, perciò, protrarsi oltre il periodo in essa indicato; può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*
5. *La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione accessoria della rimozione di quanto abusivamente collocato.*

### **Art. 31 - Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Non può in alcun modo consentirsi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti, senza specifica, preventiva autorizzazione ed in contrasto con le disposizioni normative sul commercio.
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 32 - Occupazioni per esposizioni di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico, per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il

rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale; le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 33 - Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone di interesse storico e ambientale.

c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di luoghi di cura, e di cimiteri;

d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;

e) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati;

f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le 19;

2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 34 - Mestiere girovaghi**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diversi dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree

e spazi pubblici.

2. L'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

### **Art. 35 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, dietro specifico titolo autorizzativo della competente autorità comunale.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 36 - Disposizione generale**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e deve munirsi della dovuta autorizzazione ed assolvere alle incombenze di legge.

2. I Servizi Tecnici Comunali, delle Unità Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, su reclamo, d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri, artigianato o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali, delle Unità Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'artigianato o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

*4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 37 - Lavoro notturno**

1. Non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22 e le ore 7.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Comunali, delle Unità Sanitarie Locali e/o dell'A.R.P.A.

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 38 - Spettacoli e intrattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 7.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare le prescrizioni volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata tra le ore 22 e le ore 7.

4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni legislative in materia di emissioni sonore e/o di natura penale .*

### **Art. 39 - Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati, e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al successivo articolo 41.

2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

### **Art. 40 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 21.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione delle abitazioni, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per

contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nei giorni feriali e, prima delle ore 9 e dopo le ore 21 nei giorni festivi analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

*5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

#### **Art. 41 - Strumenti musicali**

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali a scopo didattico o per esercitazioni connesse alla attività professionale o per diletto e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare il disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 15, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali violazioni di natura penale.*

#### **Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi di durata.

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali violazioni di natura penale.*

### **TITOLO V - MANIFESTAZIONE CON CORTEO**

#### **Art. 43 - Cortei funebri**

I cortei funebri, muovendo dalle abitazioni dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno di norma, percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgerà il rito

funebre per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

#### **Art. 44 - Processioni-Manifestazioni**

Le processioni, le altre manifestazioni religiose o politiche o civili, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno preventivamente essere autorizzate e, seguire gli itinerari concordati con la Polizia Municipale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 45 - Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti contenute nel precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

#### **Art. 46 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

#### **Art. 47 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 27 agosto, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.